

....., 07 gennaio 2010

Raccomandata a/r
Anticipata via mail

Al Sindaco di Celle Ligure
via Stefano Boagno, 6
17015 CELLE LIGURE (SV)
info@comune.celle.sv.it

E per conoscenza e competenza

Difensore Civico di Celle Ligure
Dott. Roberto Mordegia
via Stefano Boagno, 11
17015 CELLE LIGURE (SV)
info@comune.celle.sv.it

**Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti**
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE
info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90 dell'avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. (omissis) del 06 dicembre 2009 - Richiesta di accesso ad atti amministrativi.

Il sottoscritto (*omissis*) residente a in in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

In data 04 dicembre 2009 sostavo regolarmente in un parcheggio lungomare nel comune di Celle Ligure. Si precisa che l'autocaravan era collocato all'interno degli stalli di sosta delimitati, senza costituire intralcio alla circolazione stradale.

Rinvenivo sul veicolo l'avviso di accertamento n. (*omissis*) con cui la polizia municipale del comune di Celle Ligure accertava che "in data 06/12/2009 alle ore 15.45 al Km./n.c. ___ della strada SP n. 1 Aurelia via Roma" il veicolo dello scrivente si trovava in sosta "in area in cui vige divieto di fermata eccetto autovetture". In calce si legge altresì la seguente dicitura "riduce visibilità in uscita park" (doc. 1).

L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti

MOTIVI

- Ai sensi dell'articolo 185 comma 1 del codice della strada le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

- La direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan è stata recepita:
 - dall'**A.N.C.I.** (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 *“al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali”*;
 - dall'**U.P.I.** (Unione delle Province d'Italia) con circolare n. 631 in data 18 aprile 2008;
 - dal **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare 1721 3/B in data 7 maggio 2008;
 - dal **Ministero dell'Interno** con direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0277 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”*.
- La **Prefettura - U.T.G. di Savona** con ordinanza n. 0023682 del 14 ottobre 2009 ha archiviato un verbale concernente la circolazione di autocaravan ritenendo fondate le

censure formulate nel ricorso proposto dal sig. Poggi Renato concernenti le direttive ministeriali in materia di circolazione delle autocaravan (doc. 2-3);

- Appare difficile che il comune di Celle Ligure abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla riserva di un parcheggio a una categoria di veicoli, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate agli articoli 6 e 7 del codice della strada.

A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del codice della strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”* (doc. 4).

- Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 5).

In particolare il Ministero ha sancito che *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.*

Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.”

Prosegue il Ministero affermando che qualora l’ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *“il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”*.

Infine il Ministero ribadisce che *“In ogni caso l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria”*.

- In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le sopracitate direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade, l’ente proprietario della strada incorrerebbe nella violazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992.

In virtù di tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

FA ISTANZA

affinché la S.V. provveda ai sensi dell’art. 21-nonies, legge 241/90 ad annullare d’ufficio l’avviso di accertamento di violazione al codice della strada in oggetto nell’esercizio del potere di autotutela, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Avviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. *(omissis)*.
2. Prefettura - U.T.G. di Savona, ordinanza di archiviazione n. 0023683 del 14.10.2009.
3. Ricorso al Prefetto proposto dal sig. **(omissis)**.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008.
5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009.

Con osservanza

....., 07 gennaio 2010

(omissis)